



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'ESENZIONE IVA PER I MASSOFISIOTERAPISTI

- Sentenza del 14/04/2025, n. 135 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Composizione

- Pres. Salvà
- Rel. Salvà

135 PROFESSIONISTI - 021 PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE -
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Massofisioterapista– Prestazioni – Esenzione da Iva – Soggetti ai quali compete
- Individuazione.

Massima

L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10, n. 18, del d.P.R. 26/10/1972, n. 633 è applicabile soltanto alle prestazioni dei massofisioterapisti che si sono iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 per avere conseguito il titolo ai sensi della legge n. 403/1971, ovvero a coloro che siano in possesso di diploma universitario.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18
- L. 26/2/1999, n. 42, art. 4, comma 4-bis e 4-ter
- L. 19/05/1971, n. 403

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.M. 9/8/2019

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. n. 20681 del 25/07/2024

Anno pubb.

- 2025